



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

**PROGRAMMA OPERATIVO
F.E.A.M.P. 2014/2020**

*Regolamento interno
del
Comitato di sorveglianza*

Documento	Regolamento interno
Versione	1
Approvazione	Comitato di Sorveglianza del 03 marzo 2016
Programma Operativo	CCI-N. 2014IT4MFOP001 Approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 8452

Art. 1

(Composizione)

Il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 è istituito conformemente alle disposizioni comunitarie ed in particolare agli articoli da 47 a 49 del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, nonché sulla base di quanto previsto dal Programma.

Il Comitato è presieduto dal Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali o, in sua assenza, dal Dirigente dell'Unità dirigenziale PEMAC IV ed è così composto:

Componenti con funzione deliberante:

- un Rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;
- un Rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato IGRUE;
- un Rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Pari opportunità;
- un Rappresentante dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;
- un Rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- un Rappresentante dello Stato Maggiore della Marina – Ufficio Pianificazione Generale Finanziaria;
- un Rappresentante dell'ente coinvolto nell'ambito della Raccolta dati;
- un Rappresentante del Reparto Pesca Marittima del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- un Rappresentante della Regione Abruzzo;
- un Rappresentante della Regione Basilicata;
- un Rappresentante della Regione Calabria;
- un Rappresentante della Regione Campania;
- un Rappresentante della Regione Emilia Romagna;
- un Rappresentante della Regione Friuli Venezia Giulia;
- un Rappresentante della Regione Lazio;
- un Rappresentante della Regione Liguria;
- un Rappresentante della Regione Lombardia;
- un Rappresentante della Regione Marche;
- un Rappresentante della Regione Molise;
- un Rappresentante della Regione Piemonte;
- un Rappresentante della Regione Puglia;
- un Rappresentante della Regione Sardegna;
- un Rappresentante della Regione Sicilia;
- un Rappresentante della Regione Toscana;
- un Rappresentante della Regione Umbria;

- un Rappresentante della Regione Valle d'Aosta;
- un Rappresentante della Regione Veneto;
- un Rappresentante della Provincia Autonoma di Bolzano;
- un Rappresentante della Provincia autonoma di Trento.

Componenti con funzione consultiva:

- un Rappresentante della Commissione Europea – D.G. Pesca e Affari marittimi;
- un Rappresentante dell'Autorità di Audit;
- un Rappresentante dell'Autorità di Certificazione;
- un Rappresentante dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - ISMEA;
- un Rappresentante dell'Associazione generale delle cooperative della pesca – AGCI Agrital;
- un Rappresentante dell'Associazione Mediterranea Acquacoltori – A-M-A;
- un Rappresentante dell'Associazione autonoma piccoli imprenditori della pesca – ANAPI Pesca;
- un Rappresentante dell'Associazione italiana piscicoltori – API;
- un Rappresentante dell'Archi Pesca Fisa – Federazione Italiana Sport ed Ambiente;
- un Rappresentante della Confederazione Nazionale Coldiretti – Impresa pesca;
- un Rappresentante della Federazione nazionale cooperative della pesca – Federcoopescas/Confcooperative;
- un Rappresentante della Federazione Nazionale delle imprese di pesca – Federpesca;
- un Rappresentante della Federazione delle Organizzazioni di Produttori della Pesca e dell'Acquacoltura Italiane - Feder OP.IT;
- un Rappresentante della Italiana Produttori Ittici – IPI;
- un Rappresentante della Legacoop Agroalimentare Dipartimento Pesca;
- un Rappresentante della Unione Europea delle Cooperative Ue COOP;
- un Rappresentante dell'Unione nazionale cooperative italiane – UNCI AGROALIMENTARE Dipartimento Pesca;
- un Rappresentante dell'Unione Italiana Cooperative – UNICOOP Pesca;
- un Rappresentante della Federazione Italiana dei Sindacati Autonomi del settore pesca – CONFSAL PESCA;
- un Rappresentante della Federazione Agricola Alimentare Ambientale Industriale Italiana - FAI CISL;
- un Rappresentante della Federazione Lavoratori AgroIndustria – FLAI CGIL;
- un Rappresentante dell'Unione Italiana dei Lavoratori Agroalimentari settore Pesca– UILA Pesca;
- un Rappresentante dell'Unione Generale del Lavoro – UGLA agroalimentare;
- un Rappresentante dell'Osservatorio Nazionale della Pesca;
- un Rappresentante del MEDAC – Consiglio Consultivo del Mediterraneo;
- un Rappresentante di GREENPEACE;
- un Rappresentante di MAREVIVO;

- un Rappresentante del WWF.

I rappresentanti dei partner ricevono una delega dalle rispettive organizzazioni con procedure trasparenti. Ciascuno dei componenti, in caso di impossibilità di partecipazione ai lavori, può essere sostituito dal membro supplente designato dall'amministrazione o istituzione rappresentata.

Possono partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente ed in qualità di esperti, altri rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle amministrazioni centrali e regionali, di altre istituzioni nazionali ed esperti in relazione a specifiche materie di competenza del Programma.

Nella composizione del Comitato sarà perseguito il principio di parità tra uomini e donne e la non discriminazione.

La composizione del Comitato può essere modificata su richiesta del Comitato stesso.

Art. 2 (Funzioni)

Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno, tenendo conto del Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione Europea, del 7 gennaio 2014, recante il "Codice Europeo di Condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei"

Il Comitato assolve i compiti indicati dall'art. 49 del Reg. (UE) n. 1303/2014 del Consiglio del 17 dicembre 2013, dall'art.113 del Reg. (UE) 508/2014 e quelli previsti dal regolamento interno, al fine di garantire l'effettiva attuazione del Programma Operativo FEAMP e l'ottimale chiusura del Programma Operativo FEP 2007/2013. A tal fine, il Comitato:

- a) valuta l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tale proposito, tiene conto dei dati finanziari e degli indicatori comuni e specifici del programma, ivi compresi i cambiamenti nel valore degli indicatori di risultato e i progressi verso target quantificati, nonché dei target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e, se del caso, dei risultati delle analisi qualitative;
- b) esamina tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma, comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia dell'attuazione;
- c) è consultato e, qualora lo ritenga opportuno, esprime un parere sulle eventuali modifiche del programma proposte dall'autorità di gestione;
- d) può formulare osservazioni all'autorità di gestione in merito all'attuazione e alla valutazione del programma, comprese azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, e controlla le azioni intraprese a seguito delle stesse;
- e) è consultato e approva, entro il 25 maggio 2016, i criteri di selezione degli interventi finanziati. I criteri di selezione sono riesaminati in funzione delle esigenze di programmazione;
- f) esamina le attività e i prodotti relativi al piano di valutazione del programma;
- g) esamina le azioni del programma relative all'adempimento delle precondizioni specifiche;
- h) esamina e approva le relazioni annuali di attuazione prima che siano trasmesse alla Commissione;
- i) esamina le azioni intese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari opportunità, la non discriminazione, compresa l'accessibilità per i disabili;
- j) esamina e delibera sugli argomenti relativi alla chiusura del Programma Operativo FEP 2007/2013.

Art. 3

(Convocazioni e riunioni)

Il Comitato si riunisce, almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente o anche su richiesta della maggioranza semplice dei componenti con funzione deliberante del Comitato e si intende validamente costituito se almeno la metà dei componenti con funzione deliberante è presente ai lavori.

Su iniziativa del Presidente, le riunioni possono essere precedute da consultazioni e riunioni informative.

Le riunioni si tengono presso gli uffici della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura o in altra sede indicata dal Presidente nell'atto della convocazione.

Art. 4

(Ordine del giorno e documentazione)

La convocazione, l'ordine del giorno e la relativa documentazione sono trasmessi via posta elettronica, almeno dieci giorni lavorativi prima della riunione.

L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente.

I componenti del Comitato con funzione deliberante, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine del giorno, possono far richiesta debitamente motivata, via posta elettronica, di inserire ulteriori temi da discutere. L'ordine del giorno definitivo ed i documenti relativi ai punti da esaminare possono essere messi a disposizione nella sezione "Pesca e Acquacoltura" del sito internet del MIPAAF. La richiesta di inserimento di ulteriori argomenti al punto "Varie ed eventuali" dell'ordine del giorno deve pervenire, via posta elettronica, entro due giorni dalla data della riunione. Non saranno inseriti all'ordine del giorno tra le "Varie ed eventuali" le richieste effettuate in sede di riunione.

In caso di urgenza il Presidente può sottoporre all'attenzione del Comitato uno o più punti non inseriti all'ordine del giorno.

Nel caso in cui la natura dei documenti non consenta la trasmissione per posta elettronica, deve essere prioritariamente utilizzata la trasmissione a mezzo fax.

Art. 5

(Deliberazioni)

Le deliberazioni del Comitato si intendono validamente assunte sulla base dell'assenso espresso dai due terzi dei componenti con funzione deliberante presenti ai lavori.

Al termine di ciascuna riunione, il Presidente riepiloga al Comitato le decisioni assunte, da trascrivere su un'apposita scheda da allegare alla versione definitiva del verbale di cui all'art. 6.

Art. 6

(Verbali)

I verbali del Comitato sono inviati, per posta elettronica, ai componenti entro venti giorni lavorativi dal giorno della riunione. Ai fini dell'approvazione il Presidente attiva la procedura di cui all'art. 7. Entro sette giorni lavorativi dal giorno della riunione è trasmesso, per posta elettronica, un verbale sintetico.

Art. 7

(Consultazioni per iscritto)

In caso di necessità, il Presidente può trattare le questioni urgenti consultando i componenti del Comitato con procedura scritta. I componenti possono esprimere il loro parere per iscritto entro dieci giorni lavorativi dalla trasmissione dei documenti. Il periodo di tempo per la formulazione delle osservazioni può essere ridotto a cinque giorni lavorativi dalla trasmissione dei documenti in caso di urgenza debitamente motivata.

La proposta risulta accettata se, in applicazione del silenzio-assenso, entro il termine indicato non pervengono osservazioni scritte.

Nel caso in cui pervengano osservazioni, per l'approvazione è richiesto il parere positivo dei 2/3 dei membri con funzione deliberante.

Terminata la consultazione scritta, il Presidente informa i componenti del Comitato circa l'esito della consultazione.

Art. 8

(Segreteria del Comitato)

La predisposizione ed elaborazione della documentazione sottoposta alle decisioni del Comitato nonché tutti i compiti concernenti gli aspetti organizzativi del Comitato, vengono assicurati da una Segreteria tecnica.

Tale Segreteria tecnica risponde direttamente all'Autorità di gestione ed è composta da funzionari dell'Autorità di gestione supportati dall'Assistenza tecnica.

La Segreteria tecnica del Comitato dispone del seguente indirizzo di posta elettronica a cui inviare la documentazione: pemac4@politicheagricole.it

Art. 9

(Compiti degli Organismi intermedi ai fini del funzionamento del Comitato)

L'Autorità di gestione può richiedere autonomamente agli Organismi Intermedi del PO FEAMP la documentazione necessaria per la predisposizione dei documenti per le riunioni del Comitato, indicando il termine ultimo per la trasmissione dei documenti stessi che non può essere inferiore a cinque giorni lavorativi dall'invio via e-mail e fatte salve le informazioni già in possesso dell'Autorità di gestione, al fine di consentire la tempestiva organizzazione e diramazione della documentazione ai componenti del Comitato da parte della Segreteria tecnica.

Art. 10

(Gruppi di lavoro)

Il Comitato può istituire gruppi di lavoro settoriali e tematici, come strumento di approfondimento di specifiche tematiche.

I gruppi di lavoro svolgono la loro attività su specifico mandato del Comitato, secondo le modalità di funzionamento fissate dal Comitato stesso; gli esiti dei lavori sono in seguito riportati al Comitato.

Art. 11

(Conflitto d'interessi)

I Componenti del Comitato, qualora si trovino in conflitto di interessi in quanto potenziali attuatori o familiari di potenziali attuatori di progetti cofinanziati dal Programma, dovranno astenersi obbligatoriamente dalle discussioni e dalle decisioni che potrebbero determinare conflitti di interesse ovvero quelli riguardanti l'allocazione delle risorse, i criteri di selezione e, in generale, tutte le tematiche che potrebbero determinare conflitti d'interesse.

Art. 11

(Norme attuative)

Il presente regolamento può essere modificato con decisione del Comitato di sorveglianza.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni previste nel Reg. (UE) 1303/2013 del 17.12.2013, nel Reg. (UE) 508/2014 del 15.05.2014, nel Programma Operativo FEAMP 2014/2020 e nelle altre disposizioni regolamentari e comunitarie comunque pertinenti.